



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

PRIMA BOZZA

REGOLAMENTO 30 luglio 2013, n. 4.

Norme per l'elezione dei componenti dei consigli distrettuali di disciplina

IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

nella seduta del 30 luglio 2013

Visto l'art. 51 Cost., che prescrive il rispetto della rappresentanza di genere;

Visto l'articolo 50, comma 2 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, ai sensi del quale le modalità di elezione dei componenti dei consigli distrettuali di disciplina sono stabilite in base a regolamento approvato dal CNF;

Visto l'art. 29, comma 1, lettera f) della medesima legge, ai sensi del quale il consiglio dell'Ordine elegge i membri del consiglio distrettuale di disciplina, secondo il regolamento approvato dal CNF;

ADOTTA
il seguente regolamento.

Art. 1.

Composizione del consiglio distrettuale di disciplina forense

1. Presso ciascun consiglio dell'Ordine (COA) distrettuale è istituito il consiglio distrettuale di disciplina forense (CDD).

2. Il numero complessivo dei componenti del consiglio distrettuale di disciplina forense è pari ad un terzo della somma dei componenti dei COA del distretto, approssimata per difetto all'unità.

3. Il CDD è composto da membri eletti dai consiglieri dei COA del distretto, riuniti in distinti seggi elettorali, su base capitaria e democratica, con il rispetto della rappresentanza di genere di cui all'art. 51 della Costituzione, ai sensi dell'art. 50, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 e secondo quanto previsto dal presente regolamento.

Art. 2.

Durata in carica



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

1. Il CDD resta in carica per il medesimo periodo del COA distrettuale presso il quale ha sede.
2. Il consiglio uscente resta in carica fino all'insediamento del consiglio neoeletto.
3. Il consiglio neoeletto si insedia all'atto della prima riunione.

Art. 3.

Cause di incompatibilità e decadenza dalla carica

1. La carica di consigliere distrettuale di disciplina è incompatibile con quella di consigliere dell'Ordine o di consigliere del Consiglio Nazionale Forense.
2. L'eletto che viene a trovarsi in condizione di incompatibilità deve optare per una delle cariche entro trenta giorni dalla proclamazione. Nel caso in cui non vi provveda, decade automaticamente dall'incarico assunto in precedenza. Al componente decaduto subentra il primo dei non eletti.

Art. 4.

Elettorato attivo e passivo

1. Il CDD è eletto dai consiglieri dei COA del distretto, convocati nei distinti seggi elettorali istituiti presso i singoli COA circondariali.
2. Il voto è personale, diretto e segreto. Non è ammesso il voto per delega.
3. Le espressioni di voto sono limitate, quanto alle preferenze, ad un numero pari ai due terzi, arrotondato per difetto all'unità inferiore, degli eligendi. Ogni elettore può votare esclusivamente per gli iscritti al proprio albo di appartenenza.
4. L'elettorato passivo nelle elezioni presso i singoli COA è attribuito esclusivamente agli avvocati iscritti all'albo tenuto dallo stesso COA che, entro le ore 14 del quindicesimo giorno non festivo antecedente alla data fissata per le elezioni, abbiano presentato la loro candidatura a mezzo dichiarazione scritta inviata o presentata al COA di appartenenza. Non è consentita la candidatura ad elezioni presso un Ordine diverso. La segreteria appone sulla dichiarazione la data e l'ora di ricevimento.
5. Possono candidarsi gli avvocati che:
 - a) non abbiano subito sanzioni disciplinari definitive superiori a quella dell'avvertimento;
 - b) non abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, condanne ancorché non definitive ad una sanzione disciplinare più grave dell'avvertimento;
 - c) non abbiano subito, nel termine di cui sopra, condanne anche non definitive per reati non colposi;
 - d) si trovino comunque nelle condizioni di cui all'art. 17, comma 1, lett. f) e g) della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
 - e) abbiano maturato un'anzianità di iscrizione all'Albo degli avvocati di almeno 5 anni.
6. Per consentire la presentazione delle candidature il Presidente del COA distrettuale provvede a comunicare la data di svolgimento delle elezioni nei termini e con le modalità di cui al successivo art. 6.



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Art. 5.

Determinazione dei seggi e fissazione della data delle elezioni

1. Il Presidente del COA distrettuale, sentiti i Presidenti dei COA circondariali del distretto, fissa il giorno e l'orario di inizio delle operazioni elettorali, che devono aver luogo entro 45 giorni dall'insediamento del COA distrettuale ed essere tenute contestualmente in tutto il distretto.

2. Ogni Presidente di COA circondariale comunica al Presidente del COA distrettuale senza ritardo, e comunque non oltre tre giorni dall'insediamento, il numero dei componenti del proprio consiglio dell'Ordine.

3. In esito a tale comunicazione, il Presidente del COA distrettuale determina sia il numero complessivo dei componenti del CDD da eleggere, sia quello dei componenti eleggibili da parte dei consiglieri del singolo COA.

4. Qualora il numero dei componenti del CDD, determinato in ambito circondariale ai sensi dell'art. 50, comma 2 L. n. 247/2012, sia inferiore a quello complessivo risultante dalla sommatoria di tutti gli eleggibili dei singoli COA (determinato ai sensi del presente regolamento), l'individuazione degli ulteriori componenti necessari ad integrare il CDD sino al numero previsto ex art. 50 L. n. 247/2012 avviene nell'ambito dei primi dei non eletti all'interno di quegli Ordini che siano portatori di resti, con l'attribuzione di un componente ciascuno, procedendosi all'assegnazione secondo un criterio di precedenza inversa rispetto al numero degli iscritti.

5. Effettuate le determinazioni di cui ai commi precedenti, il Presidente del COA distrettuale ne cura la pubblicazione sul sito istituzionale del proprio Ordine dandone comunicazione al C.N.F. ed ai singoli COA del distretto.

6. La pubblicazione nel sito internet istituzionale del COA distrettuale ha valore di pubblicità notizia.

Art. 6.

Avviso di convocazione delle elezioni

1. Il Presidente del COA distrettuale rende pubblico l'avviso di convocazione per le elezioni almeno trenta giorni prima della data fissata per lo svolgimento, ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento.

2. L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, il giorno, l'ora ed il motivo dell'adunanza del consiglio, il numero dei candidati da eleggere, l'avvertimento che l'elettorato passivo spetta a tutti gli iscritti del distretto nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del presente regolamento, la data ultima e l'ora entro le quali devono essere presentate le candidature ai sensi dell'art. 7 del presente regolamento.

3. L'avviso di convocazione è spedito ai Presidenti dei singoli COA del distretto mediante raccomandata a/r, ovvero fax, messaggio di PEC o, comunque, con qualsiasi altro mezzo idoneo a consentire la prova dell'avvenuto ricevimento.

4. Detto avviso deve essere affisso in modo visibile negli uffici dei singoli Ordini circondariali sino al giorno delle votazioni e, per il medesimo periodo, deve essere pubblicato sul sito internet di ogni Ordine del distretto.



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Art. 7.

Presentazione delle candidature

1. Gli Avvocati iscritti che intendano proporre la propria candidatura devono presentare dichiarazione scritta alla segreteria del COA di appartenenza, entro le ore 14 del quindicesimo giorno precedente alla data fissata per le elezioni. In caso di spedizione a mezzo posta fa fede la data di ricevimento del plico postale da parte del COA.

2. Ogni candidatura deve essere accompagnata dall'autocertificazione relativa al possesso dei requisiti di eleggibilità ed all'assenza di cause ostative previste dall'art. 4, comma 5 del presente regolamento.

3. Scaduto il termine previsto, la segreteria di ogni COA circondariale trasmette senza ritardo alla segreteria del COA distrettuale l'elenco, in ordine alfabetico, di tutte le candidature presentate.

4. La verifica della candidatura e delle condizioni di eleggibilità di tutti i candidati è affidata ad una Commissione istituita a livello distrettuale composta dal Presidente del COA distrettuale, che la presiede, e da tutti i Presidenti, o loro delegati, dei COA circondariali.

5. La commissione di verifica si riunisce entro 3 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle candidature; di tale riunione è redatto verbale e delle determinazioni ivi assunte viene data senza indugio comunicazione a tutti i COA ed agli avvocati candidati secondo una delle modalità di cui al precedente art. 6, comma 3.

6. La commissione di verifica delibera validamente con la maggioranza dei componenti e trasmette alla segreteria del COA distrettuale le liste dei candidati eleggibili.

7. La segreteria del COA distrettuale, raccolti e contraddistinti in base al COA di provenienza gli elenchi delle candidature pervenuti, procede alla redazione, stampa ed affissione di un avviso contenente:

- a) le liste di candidati eleggibili;
- b) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'orario di inizio delle operazioni elettorali da svolgersi contestualmente nel distretto;
- c) l'avvertenza che l'elettorato attivo e passivo possono essere esercitati solo nell'ambito del singolo Ordine, essendo gli iscritti eleggibili esclusivamente dal COA di appartenenza;
- d) l'espressa previsione dell'invalidità delle elezioni ove non risultino rappresentati a livello distrettuale entrambi i generi.

8. Tale avviso viene affisso in modo visibile negli uffici dei singoli Ordini circondariali sino al giorno delle votazioni e, per il medesimo periodo, deve essere pubblicato sul sito istituzionale di ogni COA del distretto.

Art. 8.

Schede elettorali

1. Ogni COA predispone la scheda elettorale inserendo in ordine alfabetico i nominativi di tutti i candidati, recanti a fianco una casella da contrassegnare per l'espressione di voto.



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

2. La scheda reca l'indicazione del numero delle preferenze da esprimersi, pari ai due terzi degli eligendi da parte dei consiglieri del COA, arrotondato per difetto all'unità inferiore a sensi dell'art. 4 del presente regolamento.

3. Su ogni scheda il consigliere Segretario appone preventivamente il timbro dell'Ordine e la propria firma.

Art. 9.

Svolgimento delle operazioni elettorali

1. Le operazioni elettorali si svolgono contestualmente, nella giornata indicata nell'avviso di convocazione, presso i seggi istituiti nei singoli COA

2. Nei locali destinati a seggio elettorale deve essere affisso l'avviso recante l'indicazione di tutti i candidati di cui all'art. 7, comma 7 del presente regolamento.

3. Il seggio rimane aperto il tempo necessario per consentire a tutti i componenti del COA di esprimere il proprio voto e le operazioni devono concludersi entro quattro ore (4) dall'apertura o, comunque, qualora tutti i consiglieri abbiano già provveduto a votare.

4. Le funzioni di Presidente del seggio vengono assunte dal Presidente del COA e quelle di Segretario dal consigliere Segretario dell'Ordine medesimo.

5. Il seggio è costituito dal Presidente e dal Segretario nell'ora, giorno e luogo indicati nell'avviso di convocazione.

6. Il Presidente:

a) verifica la regolare costituzione del seggio elettorale, dà atto nel verbale delle operazioni elettorali, predispone un'urna debitamente sigillata ed una cabina elettorale che assicurino la segretezza del voto;

b) dichiara pubblicamente aperte le operazioni elettorali;

c) verifica e decide in merito ad eventuali eccezioni;

d) nomina fra i consiglieri presenti due scrutatori con i quali, unitamente al consigliere Segretario, compone la commissione di scrutinio elettorale.

7. Per la validità delle operazioni elettorali è necessaria la presenza di almeno due componenti della commissione.

8. Il Segretario redige in duplice copia, sotto la direzione del Presidente, il verbale delle operazioni elettorali annotandovi l'ora di apertura del seggio, le operazioni di voto e di scrutinio e l'orario di chiusura.

9. Nel verbale devono essere individuati ed elencati tutti i votanti.

10. Scaduto l'orario destinato alle operazioni di voto e, comunque, qualora tutti i consiglieri abbiano espresso il loro voto, il Presidente del seggio dichiara chiusa la votazione.

Art. 10.

Espressione del voto

1. Sono nulle, oltre a quelle riconoscibili, le schede contenenti un numero di preferenze superiore a quello consentito o recanti l'indicazione di avvocati privi di elettorato passivo.



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Art. 11.

Scrutinio dei voti e proclamazione degli eletti

1. Il Presidente del seggio, dopo aver dichiarato chiusa la votazione, procede immediatamente e pubblicamente, assistito dai due scrutatori, allo scrutinio delle schede. Di tali operazioni è redatto verbale.

2. Tutti gli iscritti agli albi o elenchi tenuti dai COA del distretto possono presenziare alle operazioni di scrutinio.

3. Le schede utilizzate, conservate in plichi sigillati e siglati dal Presidente, dal Segretario e dagli scrutatori, nonché tutto il materiale relativo alle votazioni dovranno essere custoditi presso gli uffici di segreteria del COA.

4. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulta eletto il candidato con maggiore anzianità di iscrizione all'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il candidato con maggiore anzianità anagrafica.

5. Eseguito lo scrutinio, il Presidente del seggio ne dichiara il risultato e ne dà immediata comunicazione trasmettendo copia del verbale delle operazioni elettorali al CNF, al Presidente del COA distrettuale ed ai Presidenti dei COA circondariali affinché ne provvedano alla pubblicazione nei rispettivi albi e siti istituzionali.

6. Il Presidente del COA distrettuale, ricevute le comunicazioni di cui al comma precedente, convoca senza indugio presso la sede del proprio consiglio tutti i componenti eletti per la proclamazione da parte dei Presidenti dei singoli COA degli esiti delle votazioni. Dopo la proclamazione, il Presidente del COA distrettuale convoca la prima riunione del CDD per l'insediamento

7. Nella prima riunione, dopo l'insediamento, il CDD procede alla nomina del Presidente e di uno o più Vice Presidenti, che in caso di assenza del Presidente ne svolgono le funzioni subentrando secondo l'anzianità di iscrizione all'albo, e del Segretario. Presiede la prima riunione il consigliere con maggiore anzianità di iscrizione nell'albo.

Art. 12.

Rappresentanza di genere

1. Le elezioni dei componenti del CDD non sono valide se non risultano rappresentati entrambi i generi a livello distrettuale.

2. Nelle ipotesi di invalidità delle elezioni, per i motivi di cui al comma precedente il Presidente del COA distrettuale provvede immediatamente alla convocazione dei consiglieri degli Ordini del distretto nel più breve termine possibile, secondo le modalità di cui agli artt. 5 e seguenti del presente regolamento, onde consentire il raggiungimento della rappresentanza di genere.

Art. 13.

Sostituzione di componenti del consiglio distrettuale di disciplina



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

1. In caso di morte, dimissioni, decadenza, impedimento permanente per qualsiasi causa di uno o più consiglieri distrettuali di disciplina, subentra il primo dei non eletti dai consiglieri del COA di appartenenza del componente venuto a mancare, nel rispetto e mantenimento dell'equilibrio dei generi.

2. In caso di parità di voti, subentra il più anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il candidato che abbia maggiore anzianità anagrafica.

3. Il Presidente del CDD provvede all'integrazione improrogabilmente nei trenta giorni successivi al verificarsi dell'evento, dandone comunicazione al CNF ed a tutti i COA del distretto.

Art. 14.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio 2015.